

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Neuroscienze (IN) di Pisa:: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo

Provvedimento n. **000012**

AMMCNT - CNR - Amministrazione Ce		
Tit.	Cl.	F.
N. 0014045		14/02/2011

IL PRESIDENTE



VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 15797, in data 12 febbraio 2001, relativo alla costituzione dell'Istituto di Neuroscienze (IN) con sede a Pisa;

VISTI i provvedimenti del Direttore dell' Istituto di Neuroscienze (IN) di Pisa, n. 08 e 01 rispettivamente in data 12 giugno 2003 e 2 febbraio 2004, a integrazione del succitato provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR n. 15797, in data 12 febbraio 2001;

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 e in particolare gli articoli 25 (Istituzione, trasformazione e soppressione degli istituti), 26 (funzioni del Direttore di Istituto), 27 (nomina del Direttore di Istituto) e 30 (Uffici di supporto tecnico amministrativo) del citato Regolamento di organizzazione e funzionamento;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025034;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR del 4 maggio 2005, n. 0025035;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente del CNR, n. 47 in data 16 marzo 2009, relativo la conferma e sostituzione dell'atto costitutivo dell'Istituto di Neuroscienze (IN) di Pisa;

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente, n. 74 in data 14 maggio 2009 prot. n. 0039121, con il quale viene nominato, ai sensi dell'art. 27 del citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento il Direttore dell' Istituto di Neuroscienze (IN) di Pisa ;

VISTO che con la delibera n. 193/2010 Verb. 146 in data 8 settembre 2010, il Consiglio di Amministrazione del CNR ha approvato la costituzione di un nuovo Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN), risultante dall'accorpamento dell' Istituto di Biologia Cellulare (IBC), dell' Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare (INMM), della Unità Organizzativa di Supporto di Roma dell'Istituto di Neuroscienze (IN) e dall'afferenza di alcune unità di personale della soppressa Unità Organizzativa di Supporto dell'INMM di Tor Vergata-Roma;

✓

Consiglio Nazionale delle Ricerche

VISTO il provvedimento ordinamentale n. 005 in data 12 gennaio 2011, relativo alla soppressione della Unità Organizzativa di Supporto (UOS) di Roma dell'Istituto di Neuroscienze (IN);

RITENUTO quindi di dover modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Neuroscienze (IN) di Pisa;

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Neuroscienze, già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale Unità organizzativa afferente al Dipartimento Medicina.
2. L'Istituto ha sede a Pisa.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità e opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo IV del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
 - Studio molecolare, cellulare, fisiologico e farmacologico del sistema nervoso e neuromuscolare.
 - Studio dei fenomeni di membrane di rilevanza biomedica.
 - Studi sulle basi biologiche dei processi psichici e sull'invecchiamento cerebrale.

Articolo 3

Unità Organizzative di Supporto

1. L'Istituto può avere Unità Organizzative di Supporto, in sede diversa dalla sede istituzionale dell'Istituto stesso, da costituirsi ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

000012

Consiglio Nazionale delle Ricerche

2. Alle Unità Organizzative di Supporto è preposto un responsabile, incaricato dal Direttore di Istituto, delegato alla gestione.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di ricerca presso terzi, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 5

Organi

Sono organi dell'Istituto:

- a) Il Direttore
- b) Il Consiglio di Istituto

Articolo 6

Direttore

Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 7

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 31 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento;
2. Il Consiglio di Istituto è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero compreso tra 5 e 9 membri.
3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto riportate nell'allegato "A" che fa parte integrante del presente provvedimento.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni.

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Articolo 8

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art.42 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 9

Norme transitorie

1. L'Istituto è articolato nelle seguenti Unità Organizzative di Supporto (UOS), in quanto corrispondenti alle soppresse sezioni e/o unità staccate dell'Istituto di cui alla previgente normativa:
 - *Sede di Milano*
 - *Sede di Padova*
 - *Sede di Cagliari*
 - *Sede di Firenze*
2. Il Direttore di Istituto provvederà a nominare un responsabile, con delega alla gestione, per ciascuna delle Unità Organizzative di Supporto suddette.

Articolo 10

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE

Luciano Maio

000012

V

Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture

Ufficio Supporto alla Rete Scientifica

Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto

1) Elettorato attivo e passivo

La rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi e di un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Istituto CNR è eletta a scrutinio segreto dal medesimo personale ricercatore e tecnologo e tecnico-amministrativo, formalmente assegnato all'Istituto stesso, appartenente rispettivamente al I, II e III livello professionale, ed a quello dal IV al IX livello.

Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo i ricercatori, i tecnologi, il personale tecnico-amministrativo assunti a tempo indeterminato e determinato, in posizione di comando provenienti da altre amministrazioni, in congedo per motivi di studio o in aspettativa per motivi personali, per un tempo non superiore ad un anno; il predetto personale, in congedo o in aspettativa, o anche assente per malattia, precedentemente messo al corrente dell'evento elettorale, può votare anche per corrispondenza.

Analogamente può votare per corrispondenza anche il personale in servizio presso eventuali Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi, situate in città diverse dalla sede principale dell'Istituto. Resta comunque nella facoltà del direttore organizzare le procedure elettorali anche presso le citate Unità Organizzative di Supporto o Unità di ricerca presso terzi.

Nel caso di votazioni per corrispondenza, la scheda deve pervenire entro il giorno delle votazioni in busta chiusa recante la dicitura "ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO" e deve essere indirizzata al presidente di seggio e aperta solo durante le operazioni di spoglio.

I ricercatori e i tecnologi responsabili di commessa hanno altresì diritto all'elettorato attivo e passivo in quanto non sono stati ancora formalmente incaricati dal Presidente del CNR; successivamente alla formalizzazione dell'incarico, il responsabile di commessa, in caso dovesse essere eletto quale componente del Consiglio di Istituto, dovrà optare per una delle due posizioni.

Non ha diritto al voto il personale comandato presso altre amministrazioni e il personale in aspettativa per il periodo di prova presso altre amministrazioni, a termine della vigente normativa in materia.

000012

2) Procedure elettive

E' compito del Direttore dell'Istituto:

- a) adottare tutti gli atti per l'istituzione dei seggi nella sede dell'Istituto o in altre eventuali sedi e cioè presso le Unità Organizzative di Supporto e presso le Unità di ricerca presso terzi;
- b) garantire la presentazione di liste uniche per l'Istituto; le liste riguardano l'elettorato attivo e passivo dei ricercatori e tecnologi e l'elettorato attivo e passivo del personale tecnico e amministrativo;
- c) assicurare il corretto svolgimento delle procedure elettive e il coordinamento tra le operazioni di spoglio della sede e delle eventuali Unità Organizzative di Supporto e di ricerca presso terzi.

Alle operazioni di voto presiede una Commissione elettorale composta dal Direttore dell'Istituto, o da un suo delegato per le eventuali Unità Organizzative di Supporto e le Unità di ricerca presso terzi, nonché dal personale dell'Istituto stesso già individuato al punto 1) e cioè da un ricercatore o tecnologo appartenente al I, II o III livello professionale e da un dipendente di livello non inferiore all'VIII, estratti a sorte, i quali redigono e firmano il verbale con i risultati delle elezioni.

Le votazioni sono valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello con la qualifica più elevata in posizione e con la maggiore anzianità nel livello ed, a parità di anzianità di servizio nel livello, di maggiore anzianità anagrafica.

3) Altre disposizioni

E' nella facoltà del Direttore individuare criteri differenti per la formazione delle Commissioni elettorali e per la costituzione dei seggi in considerazione della reale disponibilità di personale per la formazione delle Commissioni stesse, nonché del numero degli aventi diritto al voto.

In caso di dimissioni o decesso di un rappresentante eletto dai ricercatori e tecnologi o del rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo, subentra il primo dei non eletti, purché i voti ottenuti non siano inferiori a due. In caso contrario si darà luogo ad una nuova elezione.